



COMUNE di MONNO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 11

del 26.02.2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – ANNUALITÀ 2026**

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **20,00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CALDINELLI ROMANO

Sindaco

MELOTTI UGO

Vice-Sindaco

PIETROBONI NADA

Assessore

Pres.	Ass.
X	
X	
	X
2	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa MEINI Hanna Mariana** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CALDINELLI Romano** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – ANNUALITÀ 2026

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "*accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali*";
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del d.l. n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "*Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]*".
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "*entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, **anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio**, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;*"
- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano "*se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio*". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "*le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso*

dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *"le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."*

Dato atto che l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che *"Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859."*

Richiamato il parere 4/2021/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che chiarisce che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti "la spesa per acquisto di beni e servizi" al netto degli "stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione".

Rilevato che nel bilancio di previsione/provvvisorio sono spese destinate all'acquisto di beni e servizi per complessivi € 321.100,00;

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

o Stock del debito al 31/12/2024	€ 918,19
o Stock del debito al 31/12/2025	€ 52.801,32
o Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2025	€ 819.172,69
o Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2025	+ 7,00

Rilevato che l'Ente:

- o non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2024 all'esercizio 2025 poiché detta grandezza finanziaria non si è ridotta e l'ammontare dello stock del debito al 31/12/2025 è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- o l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a + 7,00;
- o è soggetto all'obbligo di accantonamento del *fondo garanzia debiti commerciali*;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la legge n. 208/2015;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 -1° comma - del T.U.E.L. 267/2000 e del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 22 febbraio 2013;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di **PRENDERE ATTO** che, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872 della legge 145/2018 e s.m.i., l'Ente presenta i seguenti indicatori:

o Stock del debito al 31/12/2024	€ 918,19
o Stock del debito al 31/12/2025	€ 52.801,32
o Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2025	€ 819.172,69
o Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2025	+ 7,00

- 2) di **PRENDERE ATTO** altresì che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;
- 3) di **ACCERTARE** che, sulla base degli indicatori riportati al punto 1), questo Ente per l'esercizio 2026 è tenuto ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali nella misura di € 16.055,00, pari al 5% delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi, pari a complessivi € 321.100,00;
- 4) di **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 – 1° comma, come modificato dal D.L. n. 174/2012 - e dell'art. 153 – 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;
- 5) di **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di Legge;
- 6) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i. e dell'art. 7 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 22 febbraio 2013.

Monno, lì 26 febbraio 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Meini Hanna Mariana)



Hanna Meini

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i. e dell'art. 7 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 22 febbraio 2013.

Monno, lì 26 febbraio 2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Meini Hanna Mariana)

Hanna Meini



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Caldinelli Romano)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Hanna Marianna Meini)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

n. 72

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
 - nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 5, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 18 MAR. 2026



Il Funzionario incaricato

(Caldinelli Simona)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

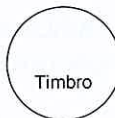
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 18 MAR. 2026 al 02 APR. 2026
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li



Il Segretario Comunale

()

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.